

**BANCA CARIGE**

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

**FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA
AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 SULLA TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI****IP7**

1/2

SM n. 5/2011**Condizioni valide al 17/01/2011****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca Carige S.p.A.

Via Cassa di Risparmio, 15 - 16123 Genova

Tel. centralino 0105791 - Fax 0105794000 - C.P. 897 Genova

Internet: www.carige.it - email: carige@carige.it - Telegr.: Carigebank - Cod. SWIFT: Crgeitgg

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 6175.4 - Capogruppo del Gruppo Banca Carige, iscritta all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod. 6175.4 - Codice ABI 6175 - Iscrizione Registro delle Imprese e Codice Fiscale n. 03285880104 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi

Informazioni ai clienti: numero verde 800 01 00 90 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) - email: carigehelpdesk@carige.it**Servizio Telefonico solo per i clienti che vi hanno aderito:** numero verde 800 01 00 90 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 000 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24**Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito:** numero verde 800 77 88 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 036**Rapporti con Azionisti Carige:** numero verde 800 33 55 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00)**CREDITO DOCUMENTARIO EXPORT****CARATTERISTICHE**

È l'impegno, normalmente irrevocabile, di altra banca (emittente) inviato alla banca (avvisante), assunto nei confronti del cliente (beneficiario) di regolare una determinata fornitura, purché le vengano presentati i documenti specificati nel credito e che questi siano conformi alle prescrizioni del credito stesso. Detto impegno viene assunto dalla banca emittente su incarico del suo cliente (ordinante) che è l'acquirente della fornitura; il beneficiario è il venditore.

I crediti documentari sono assoggettati alle cosiddette Norme ed Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, ed hanno alcune fondamentali caratteristiche, e cioè l'impegno della banca emittente è separato dal rapporto commerciale sottostante ed è invece riconducibile esclusivamente al testo del credito, ed ha per oggetto esclusivamente i documenti richiesti e non anche le merci oggetto della fornitura; quindi la presentazione di documenti conformi è condizione necessaria e sufficiente a che la banca emittente sia obbligata ad eseguire il regolamento del credito promesso.

Tale regolamento può consistere in:

- pagamento a vista, ossia a ricezione dei documenti;
- pagamento differito, alla data stabilita nel credito;
- accettazione, ossia impegno ad accettare una tratta spiccata dal beneficiario del credito;
- negoziazione, ossia impegno a pagare o far negoziare la tratta emessa dall'esportatore.

Il credito può essere confermato dalla banca avvisante, che in tal caso assume un autonomo impegno alla prestazione (pagamento o accettazione) verso il beneficiario anche qualora la banca emittente non onorasse il proprio impegno, purché il cliente le presenti documenti conformi alle prescrizioni del credito.

RISCHI

Il cliente beneficiario di un credito non confermato, pur presentando documenti conformi, potrebbe non essere pagato, in caso di insolvenza della banca emittente. A ciò il beneficiario può ovviare chiedendo al suo cliente che nell'emettere il credito in suo favore la banca emittente richieda alla banca avvisante di aggiungere la propria conferma.

CONDIZIONI ECONOMICHE

- notifica e/o modifica: commissione € 70,00, spese € 10,00;
- utilizzo con pagamento a vista: commissione 0,24% con un minimo di € 70,00, spese € 10,00;
- conferma: commissione 0,21% per trimestre o frazione con minimo di € 250,00, spese € 10,00, fatta salva la possibilità di applicare tariffe diverse in funzione dello standing della banca emittente e del suo paese di insediamento (rischio paese);
- pagamento differito: commissione 0,60% per trimestre o frazione con un minimo di € 70,00, spese € 10,00, salvo maggiori commissioni in caso di crediti confermati in funzione del rischio paese/banca emittente;
- controllo documenti su crediti utilizzabili presso altre banche: commissione flat 0,24%, con un minimo di € 70,00, spese € 10,00;
- invio documenti: spese € 20,00 salvo le spese vive eventualmente sostenute;
- cessione credito documentario: commissione 0,1% flat con minimo di € 70,00 e massimo di € 200,00, spese € 10,00



Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale medio (**TEGM**) previsto dall'art. 2 della Legge n. 108/1996 (c.d. "**Legge Antiusura**") sul cartello affisso nei locali delle dipendenze e sul sito internet della Banca.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

Il beneficiario del credito, per avere diritto al regolamento, deve presentare entro i termini del credito i documenti richiesti, conformi alle prescrizioni della banca emittente. La banca avisante, se ha aggiunto la sua conferma al credito, a ricezione dei documenti conformi deve pagare al beneficiario l'importo dei documenti, che verranno inviati alla banca emittente, ovvero rilasciare accettazione per pagamento a scadenza. In caso di credito non confermato, la banca avisante verifica la conformità dei documenti alle prescrizioni del credito e li invia alla banca emittente; in caso di documento/i non conformi, avvisa il beneficiario per le eventuali modifiche da apportare agli stessi.

Reclami

I reclami vanno inoltrati all'Ufficio Reclami della Banca (Ufficio Assistenza Clienti – Via Cassa di Risparmio 15 – 16121 Genova; e-mail assistenza.clienti@carige.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, che mette a disposizione, come strumenti di tutela, l'Ombudsman – Giurì Bancario (con competenza residuale per le materie per le quali non è consentito il ricorso all'ABF) e il Conciliatore.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Conformità dei documenti: il beneficiario non solo deve presentare gli esatti documenti richiesti, ma deve anche fare in modo che detti documenti presentino tutte le caratteristiche richieste nel credito documentario.

Cessione: la cessione si ha quando il beneficiario dà disposizione alla banca avisante di trasferire tutto o parte del ricavo del credito ad un soggetto terzo. La cessione è cessione di ricavo e non cessione del diritto di operare in conformità del credito.

Conferma della banca avisante: con l'aggiunta della propria conferma, la banca avisante assume un autonomo impegno alla prestazione (pagamento o accettazione) verso il beneficiario, anche qualora la banca emittente non onorasse il proprio impegno.